



DISTRETTO SCOLASTICO N. 29



IIS – IPSIA – ITI “EZIO ALETTI” TREBISACCE (CS)
IPSCT – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ORIOLO (CS)



ITS “G. FILANGIERI” TREBISACCE (CS)



POLO TECNICO PROFESSIONALE
ALETTI - FILANGIERI
Prot. 0003421 del 25/02/2025
IV (Uscita)

Ai Docenti
LORO SEDI
All’Albo Pretorio
Al sito web

Circolare n. 170

**Oggetto: Precisioni riguardanti le richieste di permesso breve Art. 16 CCNL 2006/09-
Articoli del CCNL 2006/09 ancora vigenti nel CCNL 2019/21**

Il Dirigente Scolastico, richiamando le scelte organizzative adottate con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all’art.5, comma 2, del D.lgs. 165/2001, **finalizzate a garantire la continuità dell’attività didattica**, precisa l’articolo che disciplina la fruizione dei permessi c.d. “brevi”.

...”L’art. 16 del CCNL comparto Scuola dispone che il dipendente può usufruire dei permessi brevi per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro. È previsto, in particolare, che **compatibilmente con le esigenze di servizio**, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore...”

Il permesso breve, a differenza del permesso per motivi personali o familiari di cui all’art. 15/2 CCNL comparto Scuola, non si configura come un **“diritto”** del dipendente in quanto spetta sempre al dirigente valutare se concedere o meno il permesso.

È bene però precisare che la valutazione del dirigente, ai fini della concessione del permesso, non si focalizza sui motivi eventualmente adottati dal dipendente, ma solo sulla compatibilità dell’assenza con le esigenze organizzative e funzionali della scuola.

Pertanto, ai fini della concessione, il dirigente deve valutare la compatibilità con le esigenze di servizio in quanto l’art. in questione dispone che i permessi sono appunto attribuiti **...compatibilmente con le esigenze di servizio...** - **Ad esempio, la fruizione del permesso breve al personale docente potrà essere legittimamente rifiutata nel momento in cui il dirigente non potrà procedere con la copertura delle classi in cui l’insegnante dovrebbe essere in servizio con altri docenti della scuola stessa.**

Il CCNL scuola 2006/2009 stabilisce che, entro i due mesi successivi all'uso del permesso, il dipendente deve recuperare le ore non lavorate.

Il recupero per i docenti avviene principalmente attraverso supplenze o interventi didattici integrativi, prioritariamente nelle classi in cui avrebbero dovuto svolgere servizio.

In mancanza di condizioni migliorative nel Contratto Integrativo d'Istituto, il dirigente scolastico può richiedere che il docente recuperi le ore in più giornate, anche nei giorni liberi settimanali.

Se il dipendente non recupera le ore di permesso per cause a lui imputabili, l'amministrazione scolastica procederà a trattenere dalla busta paga una somma corrispondente alle ore non lavorate.

Si ringrazia per la collaborazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alfonso COSTANZA

(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt.21e23delD.Lgs n.82/2005)